

## FOGLIO INFORMATIVO CREDITO LOMBARD

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca Generali S.p.A.

Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 041.5270193 oppure 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1 tel. 800.133.133, fax 02.69462307 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637 int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. 00833240328, p.iva 01333550323 REA n. 103698 Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.133.133; E-mail [info@bancagenerali.it](mailto:info@bancagenerali.it).

#### Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

#### DATI CONSULENTE FINANZIARIO:

Cognome:		Nome:	
Codice Consulente:	e-mail:	Telefono:	
Indirizzo:		N° iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari:	

### CHE COS'E' IL CREDITO LOMBARD

Il "Credito Lombard" è una tipologia di agevolazione creditizia, composta dal conto corrente di appoggio (declinato nelle versioni "BG Lombard", "BG Lombard Plus" e "BG Lombard Immobiliare") e da un fido in conto corrente (declinato nelle versioni "Lombard", "Lombard Plus" e "Lombard Immobiliare"), in cui l'ente finanziatore non fa affidamento sul reddito o sui flussi di cassa del debitore per il rimborso, ma presta fondi a fronte della costituzione in pegno di strumenti finanziari depositati che vengono di norma anticipati per una percentuale del rispettivo valore di mercato e in funzione del tipo, della solvibilità, della valuta e della negoziabilità degli stessi.<sup>1</sup>

I debitori sono di norma tenuti a mantenere un determinato rapporto fra credito accordato e valore della garanzia per l'intera durata del contratto. Un eventuale deprezzamento degli strumenti finanziari a pegno e/o l'adeguamento delle percentuali di anticipo da parte dell'ente finanziatore, può pertanto rendere necessario l'apporto di ulteriori beni patrimoniali da parte del cliente affidato per ricostituire il valore della garanzia. Qualora tali obblighi non vengano adempiuti entro i tempi prefissati, l'ente finanziatore è autorizzato a revocare il fido ed a liquidare i valori patrimoniali custoditi a titolo di garanzia o, in alternativa, a ridurre proporzionalmente la somma accordata.

In caso di cointestazione l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile.

Quanto alle finalità della facilitazione, come meglio indicato nella sottostante tabella nel riquadro delle Finalità, la Banca mette a disposizione del Cliente tre distinte tipologie di "Credito Lombard":

- 1) una tipologia in forza della quale è vietato per il Cliente l'utilizzo del credito accordato per l'acquisto di strumenti e/o prodotti finanziari o assicurativi e per le finalità immobiliari indicate nel seguente punto 3) (cd. "Lombard");
- 2) una tipologia in forza della quale è consentito per il Cliente l'utilizzo del credito accordato per l'acquisto di strumenti e/o prodotti finanziari o assicurativi parimenti intestati ed è vietato per le finalità immobiliari indicate nel seguente punto 3) (cd. "Lombard Plus");
- 3) una tipologia in forza della quale è consentito per il Cliente l'utilizzo del credito accordato per l'acquisto beni immobiliari nelle modalità di seguito definite (cd. "Lombard Immobiliare").

A ciascuna delle tre tipologie corrisponde uno specifico modello contrattuale.

**La concessione dello specifico "Lombard Plus" (evidenziato al superiore numero 2) è subordinata ad una valutazione preliminare di adeguatezza da parte della Banca anche ai sensi della Comunicazione Consob 22 dicembre 2014, n. 0097996 - Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail e non può in ogni caso eccedere, quanto ad importo, il 50% del controvalore complessivo dei prodotti intestati e/o cointestati al richiedente, depositati presso la banca e/o dalla stessa intermediari.**

**La concessione dello specifico "Lombard Immobiliare" (evidenziato al superiore punto 3) è destinato all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su uno o più terreni o immobili edificati o progettati, in conformità agli artt. 120 quinquies e seguenti del Testo Unico Bancario sul Credito Immobiliare ai Consumatori.**

Le condizioni relative al conto corrente ("BG Lombard", "BG Lombard Plus", "BG Lombard Immobiliare") sono riportate di seguito nel presente Foglio Informativo oltre che nel separato documento denominato "Fascicolo Unico dei Fogli Informativi delle condizioni dei servizi accessori al conto corrente "BG Lombard", "BG Lombard Plus", "BG Lombard Immobiliare".

#### VANTAGGI:

- Agevole opportunità di ottimizzare il rendimento delle masse depositate
- Capitale supplementare a copertura di esigenze di liquidità/diversificazione investimenti senza alienazione del proprio patrimonio
- Utilizzo flessibile del fido

<sup>1</sup> La concessione del fido, a seguito richiesta del cliente, è comunque subordinata all'istruttoria della Banca in funzione sia delle informazioni fornite dal Cliente sia di quelle reperite da fonti interne/pubbliche (Cerved, Centrale rischi, Centrale allarme interbancaria, ecc.).

- Interessi debitori calcolati solo sull'importo creditizio utilizzato

## RISCHI

- Rischi di mercato e di credito attinenti gli strumenti finanziari posti a garanzia
- Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<b>Tipo di contratto di Credito</b>	Fido Lombard in conto corrente dedicato alla clientela appartenente al segmento "Consumatori", come definita ai sensi del Decreto Legislativo n. 141/2010 e agli articoli 121 e 122 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993 e sue successive modificazioni e integrazioni). Per la versione Lombard Plus la clientela deve essere intestataria di un patrimonio non inferiore a € 500.000 €. <sup>2</sup>
<b>Finalità</b>	Il fido "Lombard" è finalizzato a mettere a disposizione del Cliente una riserva di liquidità aggiuntiva in conto corrente senza vincolo di destinazione, ad esclusione dell'acquisto di strumenti e/o prodotti finanziari e della finalità immobiliare propria del fido "Lombard Immobiliare". Il fido "Lombard Plus" è finalizzato a mettere a disposizione del Cliente una riserva di liquidità aggiuntiva in conto corrente a piena operatività ivi compresa la possibilità per il cliente di utilizzare il fido accordato per l'acquisto di strumenti e/o prodotti finanziari, ad esclusione della finalità immobiliare propria del fido "Lombard Immobiliare". Il fido "Lombard Immobiliare" è finalizzato a mettere a disposizione del Cliente una riserva di liquidità aggiuntiva in conto corrente concessa al Cliente esclusivamente per operazioni di acquisto e/o conservazione del diritto di proprietà su uno o più terreni o immobili edificati o progettati, in conformità agli artt. 120 quinquies e seguenti del Testo Unico Bancario sul Credito Immobiliare ai Consumatori.  Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, in una o più volte, la somma a disposizione addebitando il conto corrente e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.
<b>Importo totale del fido</b> <i>[Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore]</i>	Min € 10.000 <sup>3</sup> – Max € 5.000.000 (Fido Lombard) Min € 75.001,00 – Max € 5.000.000,00 (Fido Lombard Plus e Fido Lombard Immobiliare) L'importo massimo pari a € 5.000.000 è da intendersi quale importo totale messo a disposizione fra tutti i fidi "Lombard" e/o "Lombard Plus" e/o "Lombard Immobiliare" con medesima intestazione.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>[Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il fido]</i>	Secondo le modalità (ad es. contanti, assegni circolari e bancari, bonifici, ecc.) ed i tempi di utilizzo del fido previsti dalla Normativa contrattuale - a cui si rinvia - applicabile al c/c sui cui è regolato il fido <sup>4</sup> .
<b>Durata del contratto di credito</b>	Linea valida sino a revoca.
Rate e loro ordine di imputazione	La forma tecnica del contratto di credito non prevede rate.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>[Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito]</i>	L'importo totale dovuto dal consumatore corrisponde all'importo utilizzato del fido, oltre agli interessi e agli altri costi connessi maturati sino alla data di rimborso.
<b>Garanzie richieste</b>	Pegno su strumenti finanziari di gradimento della Banca con meccanismi di reintegro qualora il valore delle garanzie conferite risultasse pari o inferiore al Valore Minimo definito dalla Banca stessa.  Eventuale fidejussione di terzo, a seconda delle risultanze dell'istruttoria.

<sup>2</sup> Requisito che deve sussistere alla data di sottoscrizione della relativa proposta contrattuale e persistere per l'intera durata del contratto.

<sup>3</sup> Per i Fidi Lombard sino alla concorrenza dell'importo di € 75.000,00 l'informativa precontrattuale verrà fornita attraverso il relativo documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

<sup>4</sup> Il prelievo delle somme concesse con il fido "Lombard Immobiliare" può avvenire solo mediante bonifici (la cui causale deve riportare la finalità immobiliare della disposizione) e assegni circolari. Con specifico riferimento ai bonifici, è esclusa la possibilità di disporre bonifici periodici e di c.d. giroconto (ossia disposizioni in cui l'ordinante è intestatario o cointestatario sia del conto di addebito che del conto di accredito, entrambi presso Banca Generali S.p.a.).

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività meramente indicativo stabilito dalla Banca d'Italia. Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

Si ipotizza un contratto a tempo indeterminato di € 100.000, che il fido abbia una durata pari a 3 mesi, che esso sia utilizzato per intero, **che sia garantito**, che la liquidazione degli interessi sia su base trimestrale e che sia prevista solo l'applicazione della commissione omnicomprendiva come disciplinata dall'art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario nella misura di € 250 annuali e comunque entro i limiti dettati dalla normativa attuale nella misura dello 0,50% trimestrale sull'accordato).

Accordato	€ 100.000
Utilizzato	€ 100.000
Tasso debitore nominale annuo <sup>5</sup>	3,00%
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 62,50 (pari a € 250 annuali – 0,25% – calcolati per 1 trimestre)
Altre spese	Non previste
Interessi	$(3,00\% \times 100.000) \times (3/12) = € 750,00$
<b>TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)</b> [Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte.]	$\left( \frac{€100.000,00 + €750,00 + €62,50}{€100.000,00} \right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 3,290\%$

#### INTERESSI DEBITORI

ELEMENTO	Qualora il fido sia in essere alla data di esigibilità (30 marzo)	In caso di cessazione del rapporto di fido
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di fido
Modalità di calcolo	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)
Data di esigibilità degli interessi debitori	A partire dal 15 marzo dell'anno successivo in cui gli interessi debitori sono maturati e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla di ricezione dell'estratto conto	Alla data di cessazione del rapporto di fido
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (come definita sopra)	Alla data di cessazione del rapporto di fido

#### TASSI APPLICATI

Tipologia	VARIABILE
<b>Tasso di interesse che si applica al fido</b> [Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido accordato]	<p>Il tasso debitore entro il limite di fido accordato è ancorato all'indice:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,00%, <b>maggiorato di uno spread massimo del 3,95%.</b></p> <p><b>Il valore attuale del tasso debitore entro fido è pertanto pari a 3,95 %<sup>6</sup>.</b></p> <p><b>Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, l'indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread.</b></p> <p><b>Assunto l'indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso applicato agli utilizzi entro il limite di fido accordato il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data apportando al tasso in essere, in egual misura, la</b></p>

<sup>5</sup> "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero (0,00% a 06 2021) maggiorato di 3 punti percentuali.

<sup>6</sup> Considerata la variabilità dell'indice di riferimento tale valore potrà subire variazioni sia in funzione della data di effettiva conclusione del contratto che nel corso del rapporto.

	<b>variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote dell'indice di riferimento applicato.</b>
<p><b>Tasso di interesse che si applica per sconfinamento</b></p> <p><i>[Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido accordato per eventuali scoperti di valute e/o in linea capitale]</i></p>	<p>Il tasso debitore per sconfinamento è ancorato all'indice:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 1 mese, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi inferiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,000%, <b>maggiorato di uno spread massimo del 11%.</b></p> <p><b>Il valore attuale del tasso debitore oltre fido è pertanto pari a 11 %<sup>7</sup>.</b></p> <p><b>Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, l'indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread.</b></p> <p><b>Assunto l'indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso applicato agli utilizzi oltre il limite di fido accordato o in assenza di fido, il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data apportando al tasso in essere, in egual misura, la variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote dell'indice di riferimento applicato.</b></p>

<b>ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI AL FIDO</b>	
Commissione omnicomprensiva ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	La commissione omnicomprensiva prevista dall'articolo 117 bis del Testo Unico Bancario, D. Lgs. 385/1993, è pari a massimo € <b>700,00</b> e viene addebitata annualmente in misura percentuale rispetto all' importo accordato.
Commissione di istruttoria veloce ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	Esente
Altre Spese	-
Per ottenere il fido o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un' assicurazione che garantisca il fido e/o</li> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul>	No.
Spese di tenuta del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto	Il Credito Lombard, il Credito Lombard Plus e il Credito Lombard Immobiliare presuppongono l'apertura di un conto corrente (BG Lombard, BG Lombard Plus o BG Lombard Immobiliare) ad hoc senza ulteriori oneri da considerare per il calcolo del TAEG.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>I costi relativi al contratto di credito possono essere modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per variazione dell'indice di riferimento;</li> <li>• per oggettivo peggioramento del rischio di credito a seguito di una riduzione della capacità patrimoniale o reddituale del Consumatore;</li> <li>• per variazioni del costo della raccolta sul mercato dei capitali;</li> <li>• per decisione della Banca;</li> </ul> <p>in ogni caso rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario.</p>
Costi in casi di ritardo nel pagamento  <i>[Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.]</i>	<p>In caso di mancato rimborso alla scadenza del fido, o di sconfinamento, saranno applicati gli interessi per sconfinamento contrattualmente pattuiti in sede di apertura dello specifico rapporto di conto corrente, salvo eventuali successive modificazioni e integrazioni comunicate in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza.</p> <p>Il ritardato pagamento degli importi dovuti può comportare gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficoltoso o addirittura impossibile l'accesso al credito nell'immediato futuro.</p> <p>Se sono state prestate delle garanzie, la Banca ha la facoltà vendere forzatamente i beni oggetto della garanzia.</p>

<sup>7</sup> Vds. Nota n. 5

Il **Tasso Effettivo globale Medio (TEGM)** pro tempore vigente previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di concessione del fido in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it)

**Avvertenza:** le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant' altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI	
Consultazione di una banca dati	<p>Se la domanda di credito del Consumatore è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, la Banca, gratuitamente e in tempi rapidi, è tenuta ad informarlo, sempreché la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla normativa comunitaria o sia contraria all'ordine pubblico o alla sicurezza. Nella comunicazione di rifiuto saranno forniti gli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.</p> <p>La Banca si avvale delle seguenti banche dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centrale dei Rischi;</li><li>• Registro delle Imprese;</li><li>• Centrale dei Bilanci</li><li>• Cerved;</li><li>• Conservatoria dei Registri Immobiliari;</li><li>• Centrale d'Allarme Interbancaria.</li></ul>
Diritto a ricevere una copia del contratto	<p>Il Consumatore ha diritto di ottenere gratuitamente, a richiesta, copia del contratto di credito idoneo per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se la Banca, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</p>

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Recesso del Cliente

1. Il Cliente ha diritto di recedere dal Credito Lombard in ogni momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione, mediante comunicazione da inviarsi a "Banca Generali S.p.A., Direzione Crediti, Piazza Tre Torri, 1 20145 – Milano" a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e previo pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, oneri e spese.
2. Il Cliente prende atto che in tal caso è facoltà della Banca procedere alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi del conto corrente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista nell'ambito del suddetto rapporto di conto corrente.

### Recesso della Banca

1. Nel fido stipulato a tempo indeterminato la Banca ha diritto di:
  - a.) recedere dal contratto o ridurre il fido, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno quindici (15) giorni o, con riferimento al fido Lombard Immobiliare, di almeno due (2) mesi;
  - b.) recedere dal contratto o ridurre il fido con effetto immediato, qualora ricorra una giusta causa, dandone comunicazione scritta al Cliente.In tale ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto è concesso al Cliente un termine di adempimento non superiore a tre (3) giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso.
2. Qualora il fido sia stato stipulato a tempo determinato la Banca ha diritto di recedere o ridurlo con effetto immediato esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.
3. In ogni caso il recesso esercitato dalla Banca per giusta causa ha l'effetto di sospendere l'utilizzo del fido fin dal sorgere dei presupposti di fatto che integrano la giusta causa stessa, senza necessità alcuna di comunicazione preventiva da parte della Banca in merito a tale sospensione.
4. Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 2 del precedente paragrafo "Recesso del Cliente" anche nei casi disciplinati dal presente articolo.
5. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa ai fini del presente articolo: (i) l'inadempimento da parte del Cliente, anche rispetto ad una sola delle obbligazioni assunte o assumende in forza del contratto che disciplina il fido Lombard, (ii) la non veridicità della documentazione prodotta e delle comunicazioni fatte alla Banca stessa e, in via generale, (iii) ogni fatto o circostanza attinente al Cliente che sia suscettibile di compromettere il rapporto fiduciario che è alla base della concessione e del mantenimento del fido da parte della Banca.
6. Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali, ovvero un rapporto di agenzia valido ed efficace come Consulente Finanziario di Banca

Generali S.p.A., costituisce altresì giusta causa ai fini del precedente comma 1 la cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di lavoro o mandato di agenzia.

7. La previsione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all'inserimento – anche ex art. 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca Generali e/o del Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione del rapporto di lavoro dipendente o del mandato di agenzia sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.

8. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1186 cod. civ nel fido stipulato a tempo determinato.

### Monitoraggio delle Garanzie

1. Qualora, nel corso del fido, la Banca dovesse verificare che il valore delle garanzie conferite risulti pari o inferiore al Valore Minimo delle Garanzie come indicato nel contratto che disciplina il fido Lombard, la Banca stessa provvederà a sospendere, senza necessità di preavviso, il fido e a richiedere per iscritto al Cliente il reintegro delle garanzie. A seguito di tale reintegro, come di qualsivoglia diversa ipotesi di sostituzione delle garanzie, la Banca provvederà a comunicare al Cliente l'eventuale nuovo Valore Minimo delle Garanzie il quale si intenderà automaticamente recepito nel presente contratto.

2. Nel caso in cui il Cliente non provveda al reintegro delle garanzie entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la Banca si riserva il diritto di dichiarare il proprio recesso dal contratto con effetto immediato anche qualora il contratto stesso sia stato stipulato a tempo determinato.

3. In alternativa al recesso la Banca potrà liberamente decidere, qualora ne ricorrano le condizioni creditizie, di ridurre proporzionalmente con effetto immediato l'importo totale del fido secondo i medesimi criteri utilizzati in fase di istruttoria, alla luce del valore effettivo delle garanzie al momento della citata operazione di riduzione.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2. e 3. è concesso al Cliente un termine di adempimento non superiore a tre (3) giorni lavorativi per il pagamento di quanto dovuto in forza del recesso o della riduzione.

### Portabilità del finanziamento

Qualora il Cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario finalizzato alla estinzione del fido Lombard in conto corrente concesso dalla Banca, il Cliente è tenuto a rimborsare unicamente Capitale, Interessi e Commissione Omnicomprensiva ex art. 117 bis D. Lgs. 385/1993 senza alcun altro onere aggiuntivo, neppure indirettamente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta sempre che si siano verificate tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto, ivi compreso l'estinzione di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, oneri e spese.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a **Banca Generali S.p.A. – Ufficio Reclami** – Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano – o per posta elettronica all'indirizzo mail pec [ufficioreclami@pec.bancagenerali.it](mailto:ufficioreclami@pec.bancagenerali.it) o mail normale [Ufficio.Reclami@bancagenerali.it](mailto:Ufficio.Reclami@bancagenerali.it), o via fax al n. 02-69462271, che deve rispondere entro 60 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- o al *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla Banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "TRASPARENZA" sul sito Internet della Banca [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it) ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato "RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI – Informativa sulla gestione dei reclami.pdf".

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione).

## GLOSSARIO

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, nel rispetto della forma prevista dall'art. 120 T.U.B. – D. Lgs. 385/93 ed in presenza di espressa autorizzazione del cliente, gli interessi sono addebitati in conto corrente e sono considerati come capitale, produttivi a loro volta di interessi.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Sconfinamenti</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente fido non potrà mai scendere sotto il valore dello

	spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero).
<b>Tasso variabile</b>	Si definisce tasso di interesse variabile quel tasso che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di fido.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Il TAEG individua indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. L'indicatore non esaurisce tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni).
<b>Commissione onnicomprensiva ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario</b>	I contratti di fido possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente oltre agli interessi, una commissione onnicomprensiva, calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Commissione di istruttoria veloce ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario</b>	A fronte di sconfinamento, i contratti di fido possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
<b>Valore Minimo Garanzie</b>	Valore corrente del complesso di garanzie acquisite al di sotto del quale la Banca ha la facoltà di agire per il reintegro delle stesse.

## IL CONTO CORRENTE D'APPOGGIO

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Salve le condizioni di dettaglio riportate nel presente Foglio Informativo, al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti.

I conti correnti "BG Lombard", "BG Lombard Plus" e "BG Lombard Immobiliare" non prevedono l'attivazione del Pacchetto Protezione. Inoltre il conto corrente "BG Lombard" e il "BG Lombard Immobiliare" non consentono l'attivazione dei servizi di deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione di strumenti finanziari, attivabili esclusivamente con il conto corrente "BG Lombard Plus"; pertanto tali servizi non verranno resi disponibili sui conti correnti "BG Lombard" e "BG Lombard Immobiliare".

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più: la **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito della Banca [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it) e presso tutte le filiali della Banca.

Le condizioni relative ai servizi accessori ai conti correnti "BG Lombard", "BG Lombard Plus" e "BG Lombard Immobiliare" sono contenute nel separato documento denominato "**Fascicolo Unico dei Fogli Informativi delle condizioni dei servizi accessori al conto corrente BG Lombard, BG Lombard Plus e "BG Lombard Immobiliare"**".

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla Banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) - [www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/trasparenza-condizioni-contrattuali/](http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/trasparenza-condizioni-contrattuali/)

<b>PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI</b>		
<b>Apertura</b>	Spese per l'apertura del conto	esente
<b>SPESE FISSE</b>		
<b>Tenuta del conto</b>	Canone annuo	Canone: Esente L'imposta di bollo è dovuta con cadenza trimestrale nella misura tempo per tempo vigente
	Numero operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
<b>Gestione Liquidità</b>	Spese annue per il conteggio interessi e competenze	esente
<b>Servizi di pagamento</b>	Rilascio di una carta di debito internazionale (circuiti: bancomat – maestro) (laddove è previsto il rilascio)	Esente
	Rilascio di una carta di credito (laddove è previsto il rilascio)	Classic € 20,00 Prestige € 70,00 Excellence € 120,00
	Rilascio moduli assegni (laddove è previsto il rilascio) - recupero spese postali per invio libretto assegni richiesto successivamente all'apertura del conto	€ 4,00
<b>Home Banking</b>	Canone annuo internet banking e Phone Banking	esente
<b>SPESE VARIABILI</b>		
<b>Gestione liquidità</b>	Invio estratto conto	esente
	Documentazione relativa a singole operazioni	Spese € 5,20 minimo
<b>Servizi di pagamento</b>	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia (laddove previsto)	esente
	Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia (laddove previsto)	esente
	Bonifico SEPA • internet • telefono • sportello/consulente (laddove previsto)	• esente • esente • € 3,00
	Bonifico Istantaneo (SCT Inst) • internet • telefono* • sportello/consulente* (laddove previsto)  * canali al momento non disponibili	• € 2,00 • € 2,00 • € 5,00
	Bonifico Extra SEPA (laddove previsto) • Commissione di servizio: • Spese Fisse:	• 0,05% - min. € 5,20 – max € 1.000 • € 13,00
	Ordine permanente di bonifico (laddove previsto)	esente
	Addebito diretto	esente
	Ricarica carta prepagata (laddove previsto) • Internet • sportello	• € 0,50 • € 0,50
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>		
<b>Interessi creditor</b>	Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,00 %
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>		
<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<i>E' necessario fare riferimento alle condizioni del Credito Lombard di cui al presente Foglio Informativo.</i>
	Commissione omnicomprensiva annuale	
<b>Sconfinamenti</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme	<i>E' necessario fare riferimento alle condizioni del Credito Lombard di cui al presente Foglio Informativo</i>
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido	
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	<i>Euribor a 1 mese<sup>3</sup> +11%</i> <i>Si precisa che, qualora l'Euribor 1 mese, calcolato come specificato in nota, a fronte dell'andamento del mercato monetario, dovesse risultare di segno negativo il Tasso debitore annuo nominale applicato dalla banca sulle somme utilizzate corrisponderà alla misura dello</i>



	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	esente
<b>DISPONIBILITA' SOMME VERSATE (giorni di indisponibilità comprensivi della data di negoziazione)</b>		
<b>Versamenti</b>	Contanti/Assegni circolari stessa banca	data versamento
	Assegni bancari Banca Generali	data negoziazione
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	5 gg lavorativi
	Assegni bancari altri istituti	5 gg lavorativi
	Vaglia e Assegni Postali	8 gg lavorativi
	Assegni esteri non negoziati al dopo incasso	30 gg lavorativi

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di fido in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it)

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido nella forma del Fido "Lombard" in Conto Corrente è necessario fare riferimento alla precedente sezione "Credito Lombard" – "Quanto può costare il credito". È inoltre possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi al proprio Consulente Finanziario.

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

##### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto: spese fisse di gestione annuale	esente
Remunerazione delle giacenze	si
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo operazione)	esente
Ritenuta fiscale su interessi creditori	vigente tempo per tempo
Anno di riferimento per calcolo interessi creditori e debitori	Civile (365 gg)
Recupero imposta di bollo sul conto corrente a carico del cliente, con addebito trimestrale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• su conti intestati a persone fisiche</li> <li>• su conti intestati a persone giuridiche</li> </ul>	vigente tempo per tempo

##### INTERESSI DEBITORI

ELEMENTO	Qualora il conto corrente sia in essere alla data di esigibilità	In caso di cessazione del rapporto di conto corrente
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di conto corrente
Modalità di calcolo	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)
Data di esigibilità degli interessi debitori	A partire dal 15 marzo dell'anno successivo in cui gli interessi debitori sono maturati e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla di ricezione dell'estratto conto	Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (15 marzo)	Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente

##### INTERESSI CREDITORI

Periodicità di conteggio	annuale al 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto di conto corrente
Modalità di calcolo	anno civile (365 gg)

##### COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI

Spese posta a trattenere presso la banca	€ 140,00 annui
Spese per l'invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi delle norme sulla trasparenza bancaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esente (perché Doc@nline obbligatoria)</li> <li>• € 1,00 invio cartaceo</li> </ul>
Spese invio contabile via posta	€ 1,00
Spese invio comunicazione via fax (elenco movimenti, contabili ed altro)	€ 1,55
Spesa rilascio duplicato estratto conto	€ 1,55
Recupero spese invio telegramma	€ 5,20
Rimborso minimo per richiesta di ricerche (costo orario)	€ 15,50 all'ora o frazione di ora
Spesa per il rilascio di documentazione relativa a singole operazioni svolte	€ 5,20

Costo produzione copie di documenti:	€ 5,20 a copia
Commissioni per rilascio referenze bancarie, dichiarazioni e comunicazioni varie riguardanti rapporti con Banca Generali	€ 25,00
Spesa per rilascio di certificazioni a fini fiscali	€ 25,00
Spese per rilascio di certificazioni (non a fini fiscali) ed attestazioni diverse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di capacità finanziaria</li> <li>• richieste da revisori contabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 15,50</li> <li>• € 105,00</li> </ul>
<b>ULTERIORI SPESE VARIE</b>	
Spese per rilascio di certificazioni ai fini successori (ai sensi del Dcr. Lgs. 346/1990): <ul style="list-style-type: none"> <li>o Certificazione relativa al solo rapporto di conto corrente</li> <li>o Certificazione relativa al rapporto di conto corrente e deposito titoli</li> <li>o Certificazione relativa ai rapporti amministrati e gestiti (Fondi, Sicav, Gestioni Patrimoniali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o € 50,00</li> <li>o € 80,00</li> <li>o € 100,00</li> </ul>
Spesa per rilascio informazioni commerciali richieste da clienti (non sono comprese le spese reclamate da corrispondenti o agenzie di informazione)	€ 80,00
Spesa per richiesta di conteggio interessi	€ 15,50
Spese per accertamenti e informazioni (visure camerali, catastali, tavolari, visure protesti)	€ 20,00 ciascuna oltre al rimborso delle spese sostenute
Spesa per analisi protesti (per ogni nominativo richiesto)	€ 8,00
Spesa per ammortamento titoli di credito	€ 105,00 a titolo oltre al rimborso delle spese sostenute
Spese di recupero crediti	15% dell'importo da recuperare, con un minimo di €
Spese di variazione tipologia conto (con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta)	N.d.

**Avvertenza:** le condizioni economiche riportate sia nella sezione "Principali Condizioni Economiche" che nella sezione "Altre Condizioni Economiche" sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

## RECESSO E RECLAMI

Con riguardo al **conto corrente**, si informa la clientela che:

### Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, a condizione che venga estinto il fido "Lombard", "Lombard Plus" o "Lombard Immobiliare".

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di estinzione da parte del cliente a condizione che, unitamente alla stessa, il cliente abbia altresì trasmesso alla banca eventuali moduli in bianco di assegni bancari in suo possesso. In caso contrario il termine decorrerà dalla data di ricevimento da parte della banca dei summenzionati strumenti di pagamento.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo: **Banca Generali – Ufficio Reclami**, Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano; indirizzo mail: [Ufficio.Reclami@bancagenerali.it](mailto:Ufficio.Reclami@bancagenerali.it); indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [ufficioreclami@pec.bancagenerali.it](mailto:ufficioreclami@pec.bancagenerali.it); n. di fax: 02-69462271), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o Inoltre, sempre con riguardo ai servizi bancari sopra indicati, il cliente, in alternativa all'Arbitro Bancario Finanziario, può rivolgersi al *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazione" sul sito Internet della Banca [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it)

GLOSSARIO	
<b>Addebito diretto</b>	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico Istantaneo (SCT Inst)</b>	Il bonifico istantaneo è un Bonifico – SEPA (con caratteristiche aggiuntive meglio descritte nel Foglio Informativo relativo ai Servizi di Incasso e Pagamento) il cui importo è riconosciuto al Beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell'Ordine di pagamento da parte del Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore.
<b>Bonifico - extra SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate

<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Ordine permanente di bonifico</b>	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.
<b>Prelievo contante</b>	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
<b>Ricarica carta prepagata</b>	Accreditamento di somme su una carta prepagata.
<b>Rilascio di una carta di credito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
<b>Rilascio di una carta di debito</b>	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
<b>Rilascio moduli di assegni</b>	Rilascio di un carnet di assegni.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori sono poi addebitati sul conto in caso di autorizzazione espressa del cliente a partire dalla data di esigibilità. In assenza di autorizzazione gli interessi debitori saranno oggetto di contabilizzazione separata nell'ambito del medesimo rapporto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente Foglio Informativo non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero)
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tenuta del conto</b>	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi
<b>Data di negoziazione</b>	Giorno lavorativo (si intende quello di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata) in cui il titolo viene versato sul conto corrente o viene addebitato al conto corrente del cliente
<b>Giorno lavorativo/Giornata operativa</b>	Per giorno lavorativo/giornata operativa si intende quello/a di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata.

## MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

### Informazioni di base sulla protezione dei depositi

<b>I depositi presso la Banca sono protetti da:</b>	Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (1)
<b>Limite della protezione:</b>	Euro 100.000 per depositante e per ente creditizio (2)
<b>Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:</b>	Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di Euro 100.000 (2)
<b>Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:</b>	Il limite di Euro 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente (3)
<b>Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:</b>	a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;

	d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4)
<b>Valuta del rimborso:</b>	EUR
<b>Contatto:</b>	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: <a href="mailto:segreteria generale@pec.fitd.it">segreteria generale@pec.fitd.it</a> E-mail: <a href="mailto:infotfd@fitd.it">infotfd@fitd.it</a>
<b>Per maggiori informazioni:</b>	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

#### Informazioni supplementari:

##### (1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino ad Euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

##### (2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato ad Euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di Euro 90.000 e un conto corrente di Euro 20.000, gli saranno rimborsati solo Euro 100.000.

##### (3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di Euro 100.000.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre Euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

##### (4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, Tel. 0039 06-699861, email: [infotfd@fitd.it](mailto:infotfd@fitd.it), sito internet: [www.fitd.it](http://www.fitd.it). Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

- vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede
- giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
- il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
- se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;
- l'importo da rimborsare eccede Euro 100.000; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
- In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

##### Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

La versione aggiornata del modulo sopra riportato - in conformità all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30 - viene fornita ai depositanti, almeno una volta all'anno, attraverso la sua messa a disposizione su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet [www.bancageneralprivate.it](http://www.bancageneralprivate.it) (sezione "trasparenza").

Per saperne di più:

L'informativa "SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)\*\*" è messa a disposizione dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet [www.bancageneralprivate.it](http://www.bancageneralprivate.it) (sezione "Trasparenza").

\*(Documento informativo predisposto da Banca Generali S.p.A. in cui sono riportate le informazioni da fornire ai depositanti ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver ricevuto prima della conclusione del contratto copia del presente **Foglio Informativo** e, in qualità di consumatore/i, **il Documento Informativo sulle spese (versione 004 – Agosto 2022)** relativi ai Conti correnti "BG Lombard", "BG Lombard Plus" e "BG Lombard Immobiliare", nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia** ai sensi del relativo Provvedimento del 29 Luglio 2009 ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 Luglio 2015") e succ. mod e del **Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai depositanti** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30).

Luogo \_\_\_\_\_,

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTESTATARIO 1



FIRMA DELL'INTESTATARIO 2



FIRMA DELL'INTESTATARIO 3



FIRMA DELL'INTESTATARIO 4



Il sottoscritto/i sottoscritti **autorizza/autorizzano** espressamente la Banca a **contabilizzare in via definitiva** tutti gli oneri, anche fiscali, le commissioni e le spese relative al conto corrente ("**BG Lombard**", "**BG Lombard Plus**" e "**BG Lombard Immobiliare**"), oltre agli **interessi passivi** derivanti dall'utilizzo del Fido Lombard in conto corrente oggetto del prodotto "**Credito Lombard**" e/o "**Credito Lombard Plus**" e/o "**Credito Lombard Immobiliare**", regolata sul medesimo conto corrente ("**BG Lombard**" e/o "**BG Lombard Plus**" e/o "**BG Lombard Immobiliare**"), presso il seguente diverso conto corrente ordinario acceso presso Banca Generali S.p.A. di cui lo stesso/gli stessi risultano intestatari/cointestatari:

IBAN: \_\_\_\_\_.

A fronte della presente autorizzazione, le voci di addebito relative alle poste sopra indicate saranno automaticamente stornate dal conto corrente "BG Lombard" o "BG Lombard Plus" o "BG Lombard Immobiliare" e contabilizzate presso il conto corrente sopra indicato tramite corrispondente movimento di addebito.

**Con particolare riferimento al Credito "Lombard Plus"**, qualora attivato, il sottoscritto/i sottoscritti:

- 1) anche in deroga ad eventuali diverse istruzioni impartite su diversi moduli e/o contratti dallo stesso/dagli stessi sottoscritti, **dispone/dispongono irrevocabilmente** che la Banca, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di investimento dalla stessa prestati, proceda a regolare ogni forma di liquidazione, disinvestimento e, in generale, ogni forma di pagamento connesso agli strumenti ed ai prodotti acquistati utilizzando la provvista del suddetto fido sul collegato conto corrente "BG Lombard Plus";
- 2) **prendono atto ed accettano che** la Banca inibisca (i) l'utilizzo della provvista rinveniente dal fido per effettuare versamenti aggiuntivi su strumenti finanziari e/o prodotti finanziari o assicurativi che non siano stati originariamente acquistati utilizzando le disponibilità oggetto del medesimo fido e (ii) la possibilità di effettuare bonifici a favore di conti correnti accesi presso la medesima Banca Generali ("giroconti interni"), di cui io/noi risulti/risultassimo intestatari e/o cointestatari.

**I sottoscritti prendono inoltre atto che la cessazione per qualsivoglia ragione o titolo del fido "Lombard" e/o "Lombard Plus" e/o "Lombard Immobiliare" determina l'estinzione del conto corrente d'appoggio "BG Lombard" e/o "BG Lombard Plus" e/o "BG Lombard Immobiliare".**

Luogo \_\_\_\_\_,

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTESTATARIO 1



FIRMA DELL'INTESTATARIO 2



FIRMA DELL'INTESTATARIO 3



FIRMA DELL'INTESTATARIO 4

